

Comunicato alle Lavoratrici e ai Lavoratori delle BCC

Convertito in Legge, con modificazioni, dopo l'approvazione di ieri da parte del Senato della Repubblica, il decreto-legge 14 febbraio 2016, n.18, recante misure urgenti concernenti la riforma delle banche di credito cooperativo.

Dopo l'approvazione alla Camera dei deputati avvenuta il 23 marzo scorso, ieri il Senato della Repubblica ha convertito in Legge, con modifiche, il Decreto-Legge n. 18 del 14 febbraio 2016.

Si è concluso così un percorso non certamente breve e senza non poche difficoltà. Il risultato definitivo va analizzato attentamente prima di esprimere sterili proclami e soddisfazioni di circostanza. Grazie all'impegno di tutte le parti sociali, sono stati certamente operati interventi migliorativi all'impianto di riforma, nell'ottica di una riorganizzazione del Credito Cooperativo più funzionale alle esigenze sopravvenute, pur nell'ottica di conservazione della propria natura distintiva.

Come da noi sostenuto sin da subito anche nelle varie sedi istituzionali, immediatamente dopo l'emanazione del Decreto Legge 18/2016, era di tutta evidenza la necessità di affinare il testo originario. Esso si caratterizzava di *"luci ed ombre"*, le quali ultime destavano preoccupazioni in particolare con riferimento all'annunciato scopo di rafforzamento del sistema nel suo complesso e alla concreta tenuta dei livelli occupazionali.

In sede di conversione il Parlamento, grazie al contributo delle Commissioni parlamentari impegnate in materia, ha apportato numerose modifiche, migliorando il testo inizialmente approvato dal Consiglio dei Ministri e limitando le possibili ricadute negative, espressamente segnalate da più parti.

Nello specifico, le modifiche sostanziali intervenute in sede di conversione prevedono:

- la costituzione di eventuali sottogruppi territoriali, composti dalle BCC e dalle altre società bancarie e finanziarie del Gruppo, facenti capo a una banca costituita in forma di società per azioni, sottoposta a direzione e coordinamento della capogruppo;
- che le banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle Province autonome di Trento e di Bolzano possano rispettivamente costituire autonomi gruppi bancari cooperativi, composti solo da banche aventi sede e operanti esclusivamente nella medesima provincia autonoma, ivi compresa la corrispondente banca capogruppo, la quale dovrà fornirsi di un patrimonio minimo la cui misura sarà stabilita dalla Banca d'Italia;

Inoltre si dispone che:

- il **Ministro dell'economia e delle finanze**, al fine di assicurare l'adeguatezza dimensionale e organizzativa del gruppo bancario cooperativo, può stabilire con proprio decreto, sentita la Banca d'Italia:

a) il numero minimo di banche di credito cooperativo di un gruppo bancario cooperativo;

b) la soglia di partecipazione delle banche di credito cooperativo al capitale della società capogruppo diversa da quella primaria, tenuto conto delle esigenze di stabilità del gruppo complessivamente inteso;

c) le modalità e i criteri per assicurare il riconoscimento e la salvaguardia delle peculiarità linguistiche e culturali delle banche di credito cooperativo aventi sede legale nelle Regioni a Statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e di Bolzano.

- **La Banca d'Italia**, al fine di assicurare la sana e prudente gestione, la competitività e l'efficienza del gruppo bancario cooperativo, nel rispetto della disciplina prudenziale applicabile e delle finalità mutualistiche, **detta disposizioni di attuazione**, con particolare riferimento:

a) ai requisiti minimi organizzativi e operativi della capogruppo;

b) al contenuto minimo del contratto di adesione, alle caratteristiche della garanzia di cui al comma 4, al procedimento per la costituzione del gruppo e all'adesione al medesimo;

c) ai requisiti specifici, compreso quello del requisito minimo di patrimonio netto della capogruppo, relativi ai gruppi bancari cooperativi previsti per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

In deroga a quanto previsto dall'articolo 150-bis, comma 5, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, la devoluzione (riserve indivisibili) non si produce per le banche di credito cooperativo che, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, presentino alla Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo 58 del decreto legislativo n. 385 del 1993, istanza, anche congiunta, di conferimento delle rispettive aziende bancarie ad una medesima società per azioni, anche di nuova costituzione, autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria, purché la banca istante o, in caso di istanza congiunta, almeno una delle banche istanti possieda, alla data del 31 dicembre 2015, un patrimonio netto superiore a duecento milioni di euro, come risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

All'atto del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente versa al bilancio dello Stato un importo pari al 20 per cento del patrimonio netto al 31 dicembre 2015, come

risultante dal bilancio riferito a tale data, su cui il revisore contabile ha espresso un giudizio senza rilievi.

A seguito del conferimento, la banca di credito cooperativo conferente, che mantiene le riserve indivisibili al netto del versamento di cui al comma precedente, modifica il proprio oggetto sociale per escludere l'esercizio dell'attività bancaria e si obbliga a mantenere le clausole mutualistiche di cui all'articolo 2514 del codice civile, nonché ad assicurare ai soci servizi funzionali al mantenimento del rapporto con la società per azioni conferitaria, di formazione e informazione sui temi del risparmio e di promozione di programmi di assistenza. **Non spetta ai soci il diritto di recesso previsto dall'articolo 2437, primo comma, lettera a), del codice civile.** In caso di inosservanza degli obblighi previsti dal presente comma e dai commi che precedono, **il patrimonio della conferente o, a seconda dei casi, della banca di credito cooperativo è devoluto ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.** In caso di mancato ottenimento delle autorizzazioni sopra indicate entro il termine previsto, la banca di credito cooperativo può chiedere l'adesione a un gruppo cooperativo già costituito entro i successivi novanta giorni.

Recepita la necessita di introdurre il “Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo”.

1 Introdotta il “ Fondo temporaneo delle banche di credito cooperativo”, promosso dalla Federazione italiana delle banche di credito cooperativo-casse rurali ed artigiane, strumento di natura privatistica, che vige fino alla data di adesione della banca di credito cooperativo ad un gruppo bancario cooperativo.

2. Il Fondo opera in piena autonomia decisionale quale strumento mutualistico assicurativo e può favorire, in base a quanto definito nel proprio statuto, processi di consolidamento e di concentrazione delle banche di credito cooperativo. Sono definiti nello statuto il sistema contributivo, il limite massimo di impegno per singolo intervento nonché il limite massimo al richiamo di fondi dalle banche aderenti.

3. L'adesione al Fondo avviene entro trenta giorni dalla data di approvazione del relativo statuto. Al momento dell'adesione della banca di credito cooperativo al gruppo bancario cooperativo, i pregressi impegni, le attività in corso e i rapporti giuridici in essere derivanti dalla gestione del Fondo vengono assunti dalle banche capogruppo e dal gruppo di riferimento, sulla base degli impegni di competenza verso lo stesso Fondo in precedenza assunti da ciascuna banca aderente.

Tutto ciò è soddisfacente per eliminare ogni “ombra” contenuta nel decreto Legge 18/2016?

Certamente aver fissato dei termini perentori, in relazione alla decisione delle singole Bcc di aderire al Gruppo del Credito Cooperativo oppure di non farne parte, aiuta ad accorciare i tempi per verificare concretamente gli effetti della riforma in merito alla effettiva stabilità ed al rafforzamento dell'intero sistema delle Banche di Credito Cooperativo, nonché, soprattutto, a compiere una attenta valutazione sugli eventuali effetti circa la tenuta dei livelli occupazionali.



UIL CREDITO ESATTORIE
E ASSICURAZIONI

VIA LOMBARDIA 30 - 00187 ROMA - TEL. 06.4203591 - FAX 06.484704

A nostro avviso, nonostante persistano forti perplessità sulle attitudini della nuova Legge a rafforzare complessivamente il sistema delle Banche di Credito Cooperativo, è necessario che tutte le componenti si attivino concretamente per rappresentare e sostenere l'imprescindibilità di un elemento: l'unità del sistema è indispensabile per garantire un futuro sereno alle lavoratrici e ai lavoratori ed una prospettiva di solidità di ogni singola Banca di Credito Cooperativo.

Roma, 07 aprile 2016

La Segreteria Nazionale
(Giuseppe Del Vecchio)